

INDENNITA' DI RISCHIO

MISURE MENSILI

Quadri Direttivi, 3° Area Professionale e 2° Area Professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)	Capoluoghi di provincia e centri aventi intenso movimento bancario	Altri centri
a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti (*)	126,62	94,95
b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo)	126,62	94,95
c) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti (*)	90,24	67,67
d) cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello (*)	64,21	48,11
e) addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo)	62,52	46,85
f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 83, 3° livello retributivo, 3° alinea)	55,06	41,31
g) addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabili allo sportello, di cui all'art. 83, 3° livello retributivo, penultimo alinea	48,6	36,38
2° Area professionale 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)		
h) addetti che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello di cui all'art. 83, 1° livello retributivo, 1° e 7° alinea, 2° punto	36,38	27,23

(*) Addetti con riguardo ai Quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo

Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.